

Avv. Lorenzo De Gregoriis, Ph.D.
Circonvallazione Spalato 90
64100 Teramo
www.gdlex.it

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sede di Venezia

Ricorso di legittimità con richiesta di misura cautelare
collegiale

per il Sig. **Nicolò Viceconti**, nato a Verona il [REDACTED] e residente a [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dall'**Avv. Lorenzo De Gregoriis** (C.F.: DGRLNZ80M08L103V, PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it; fax 0861415296) e dall'**Avv. Dario Avolio** (C.F. VLADRA80B14F839G; Pec dario.avolio@pec-avvocatiteramo.it; fax Fax: 0858000661), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo alla via Circonvallazione Spalato n.90, PEC lorenzo.degregoriis@pec.it, giusta procura alle liti depositata telematicamente nelle forme consentite dalla legge;

- Ricorrente -

Contro **l'Accademia di Belle Arti Statale di Verona** (c.f. 04093500231), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in via C. Montanari n.5 – 37122 Verona (VR) (pec: protocollo@accademiabelleartiverona.it; pec@pec.accademiabelleartiverona.it), difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia.

- Amministrazione resistente -

Nonché contro il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro legale rapp.te p.t., difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

-Amministrazione resistente-

Per l'annullamento, previa idonea misura cautelare collegiale, del verbale del 13/09/2023, contenente la graduatoria finale di merito con i punteggi assegnati ai candidati ammessi al Corso di Nuove Tecnologie dell'arte, conosciuta soltanto in data 06/11/2023 ed all'esito del deposito nel giudizio dinanzi al T.a.r. Venezia, r.g.n. 1068/2023, da parte dell'Avvocatura Distrettuale di Venezia;

nonchè, ove occorrer possa, dell'elenco degli ammessi per l'A.A.2023/2024 al Corso di Nuove tecnologie dell'arte (Triennio), pubblicata sul sito web dell'Accademia delle Belle Arti di Verona in data 21.09.2023 (prot. n. 0006678 del 21.09.2023); della relazione per l'Avvocatura di Stato del 27/10/2023, prodotta in giudizio a firma del Direttore Generale dell'Accademia; del Manifesto Generale degli Studi per l'Anno Accademico 2023/2024, nella parte in cui, al Titolo II, rubricato "Accesso ai Corsi", non vengono previsti dei criteri sulla scorta dei quali ammettere o meno i candidati; dei verbali della Commissione giudicatrice, di estremi e data non conosciuti, nella parte in cui determinano di escludere il ricorrente dall'ammissione ai Corsi; del Regolamento Didattico Generale, limitamente alla parte in cui non enuncia i criteri di valutazione della preparazione iniziale dei candidati ai fini della ammissione ai Corsi; per le stesse motivazioni, del Regolamento Didattico di Corso, ove esistente; della nota di esplicazione del contenuto delle prove di ammissione per l'A.A. 2023/2024, di estremi e data non conosciuti, nella parte in cui non esplicita i criteri di valutazione dei candidati sottoposti a verifica di ammissione; di ogni altro atto presupposto o consequenziale, ancorchè di estremi e data non conosciuti.

IN FATTO

1. I prodomi del fatto: il ricorrente e la richiesta di iscrizione all'Accademia delle Belle Arti di Verona

Il ricorrente sig. Nicolò Viceconti è un ragazzo di 27 anni, da sempre interessato all'arte e alle realizzazioni cinematografiche, la cui ambizione è quella di poter lavorare un giorno nel mondo del cinema.

Non è un caso che egli, prima di chiedere l'iscrizione all'Accademia delle Belle Arti di Verona (ABAV) - come si vedrà a breve - ha frequentato un Corso di diploma annuale in video e film making presso l'Istituto di "Design Palladio" di Verona, presentando peraltro, in sede di esame finale, un cortometraggio che gli è valso l'attribuzione del punteggio di 100/100.

Giova precisare sul punto che il *portfolio* che il ricorrente vanta è particolarmente nutrito dal punto di vista artistico, potendo egli vantare, tra le altre cose, la partecipazione al "*laboratorio di scrittura scenica per il cinema e il teatro*" (curato dal regista e sceneggiatore Alberto Rizzi, presso la sede di Ippogrifo Produzioni di Verona); un attestato di frequenza al Corso "Capire il Cinema", presso la Biblioteca Civica di Verona; e molto altro ancora (**all. n. 1**).

Quindi egli, in data 21/08/2023, attratto dalla notorietà e dalla "fama" dell'Istituto delle Belle Arti, decideva di presentare domanda di iscrizione al Corso di "Nuove Tecnologie dell'Arte", essendo specialmente affascinato dal tema dell'applicazione delle nuove tecnologie (anche informatiche) al mondo dell'arte: egli infatti, tra le altre cose, ha prodotto un interessante cortometraggio, dal titolo "*The helper*", che è disponibile in visione sulla piattaforma YouTube (all'indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=Dh3dzsE5vSA>, con la precisazione che la visione del video è attualmente limitata in quanto soggetto a copyright).

L'Istituto resistente prevedeva infatti, nel calendario dei Corsi di insegnamento, proprio il "Diploma Accademico di primo livello in Nuove Tecnologie dell'Arte" (DAPL08) (**all. n. 2**), e quindi ben si prestava a soddisfare le aspirazioni del giovane studente.

Egli peraltro non immaginava, perchè non era stato comunicato in anticipo dall'Accademia, che il Corso fosse a numero chiuso; o per meglio dire, non sapeva quale fosse il numero massimo di studenti ammessi, e

quindi era convinto di poter essere inserito, anche tenendo conto della ampiezza delle esperienze artistiche descritte nel suo Curriculum.

2. Lo svolgimento del colloquio orale di ammissione al Corso.

Il giorno 13/09/2023 l'appellante veniva convocato per il colloquio orale di ammissione al Corso di Nuove Tecnologie dell'Arte.

Il colloquio, come specificato nel regolamento degli Studi approvato dall'Accademia, si sostanziava in una "verifica" dell'attitudine e delle ambizioni del giovane candidato, alla luce dei seguenti (unici) criteri stabiliti:

- Motivazioni alla base della scelta;
- Conoscenza offerta formativa, programmi dei corsi e argomenti principali;
- aspettative e ambizioni professionali e artistiche;
- portfolio.

E' importante sottolineare sin da ora che la normativa interna approvata dall'Accademia non prevedeva l'assegnazione di un punteggio nell'ambito della formazione della graduatoria finale, nè a maggior ragione i criteri per la diversa attribuzione dei punteggi (ad esempio in relazione ai criteri generali sopra esposti): tale circostanza, come si dirà più avanti, è stata sorprendentemente appresa addirittura in giudizio, all'esito delle produzioni della difesa dell'Accademia in primo grado.

Ma torniamo all'esame orale.

L'esame del ricorrente è stato condotto, da parte della Commissione esaminatrice, **in maniera quanto più superficiale e approssimativa (all. n. 3 - Dichiarazione resa dal ricorrente)**, dal momento che - tra le altre cose - il sig. Viceconti è stato interrogato da (soltanto) due dei tre Commssari nominati per la verifica; ed inoltre, ben più gravemente, il colloquio è stato condotto rigorosamente a porte chiuse, in patente violazione del principio di pubblicità che assiste lo svolgimento tanto delle prove concorsuali, quanto delle prove di ammissione ai Corsi universitari a numero chiuso.

Infine, come anticipato, l'elenco finale degli ammessi (**all. n. 4**), già impugnato dinanzi al T.a.r. Venezia, non "svelava" i punteggi assegnati ai vari candidati, ma distingueva soltanto tra gli "ammessi" e gli "ammessi con riserva": con la precisazione che detto elenco non puntualizzava i punteggi in quanto in nessun atto (come si è detto) è stato stabilito, nel dettaglio,

quali criteri la Commissione ha seguito per attribuire (e diversificare) tali punteggi.

3. La proposizione del ricorso con richiesta monocratica e collegiale.

La gravità delle circostanze segnalate giustificava pertanto la proposizione di un primo ricorso di legittimità dinanzi al competente T.a.r. Venezia (**all. n. 5**).

Attesa peraltro l'estrema urgenza del ricorso, il quale verteva - come è evidente - sull'annullamento dell'elenco degli ammessi, nella parte in cui (seppure emblematicamente e in maniera assolutamente non chiara) escludeva il ricorrente (il quale ne riceveva "conferma orale" dagli stessi membri della Commissione esaminatrice), si proponeva una richiesta cautelare monocratica.

Il ricorso infatti veniva depositato in data **giovedì 12/10/2023** e la data di inizio dei Corsi era stata stabilita dall'Accademia per il giorno **lunedì 16/10/2023**: **si rendeva pertanto chiedere con urgenza, stante i pochissimi giorni a disposizione, l'ammissione cautelare del giovane alla frequenza delle lezioni.**

Codesto Ecc.mo T.a.r., con decreto n. 509 del 12/10/2023 (**all. n. 6**) accoglieva la domanda cautelare monocratica, disponendo per l'effetto l'ammissione con riserva del ricorrente alla sola frequenza delle lezioni del Primo anno del Corso di Nuove Tecnologie dell'Arte presso l'Accademia delle Belle Arti di Verona, e fissando l'udienza camerale per la discussione della misura collegiale per il giorno 09/11/2023.

All'esito della camera di Consiglio il T.a.r. Venezia così disponeva:

« Considerata la necessità di acquisire, al fine del decidere in ordine alla domanda cautelare:

- i verbali dei colloqui attitudinali svolti, nei giorni 11, 12, 13 settembre 2023, dalla Commissione preposta all'esame di ammissione al Corso di Nuove Tecnologie dell'Arte attivato presso l'Accademia Statale delle Belle Arti di Verona;

*- gli atti e/o i provvedimenti contenenti la **determinazione dei criteri e/o delle modalità di verifica delle conoscenze** richieste ai candidati in sede di esame per l'accesso al detto corso, come richiamati nel verbale dimesso dalla parte resistente sub doc. n. 6;*

*- una sintetica relazione di chiarimenti sulle **modalità di svolgimento dei colloqui orali dell'esame di accesso** al Corso di Nuove Tecnologie dell'Arte attivato presso l'Accademia Statale delle Belle Arti di Verona*

nell'anno accademico 2023/2024, chiarendo in particolare, con riferimento al secondo motivo di impugnativa, se le dette sessioni di esame si sono svolte o meno in seduta riservata o, comunque, non aperta al pubblico; Stabilito, inoltre, che l'Amministrazione dovrà procedere all'adempimento degli incumbenti istruttori appena indicati depositando in giudizio la documentazione e la relazione di chiarimenti nel termine di rito, fissato dall'art. 55, comma 5°, del cod. proc. amm., per la trattazione dell'incidente cautelare;

Ritenuto quindi di rinviare l'esame della domanda di sospensiva alla camera di consiglio del 23 novembre 2023, confermando nelle more l'ammissione con riserva del ricorrente alla sola frequenza delle lezioni del primo anno del Corso di Nuove Tecnologie dell'Arte presso l'Accademia Statale delle Belle Arti di Verona e riservando all'esito dell'incombente istruttorio ogni valutazione, anche in ordine all'ammissibilità del ricorso e alla richiesta di notifica dello stesso per pubblici proclami ».

3.2. La difesa dell'Accademia depositava in giudizio una "relazione" (all. n. 7), sottoscritta dal Direttore dell'Accademia, nella quale **non venivano in alcun modo chiariti gli aspetti cruciali dell'intera vicenda**, ossia appunto la circostanza dello svolgimento a porte aperte/chiuso del colloquio di ammissione e l'altra, altrettanto fondamentale, attinente alla elaborazione dei criteri per la verifica delle conoscenze dei candidati ai fini dell'ammissione al Corso.

E' importante annotare come **soltanto in sede di deposito dei documenti da parte dell'Avvocatura distrettuale**, ossia in data 06/11/2023, l'appellante veniva a conoscenza, **per la prima volta**, della graduatoria "vera e propria", ossia munita dei punteggi riconosciuti ai candidati (all. n. 8): **e soltanto in tale occasione il Viceconti appurava di aver addirittura ottenuto il punteggio di "0", in applicazione di quali criteri non è dato sapere.**

4. La sentenza resa in forma semplificata dal T.a.r. Venezia e la riforma operata con ordinanza del C.d.s. n. 4946 del 09/12/2023.

Con sentenza n. 1833 del 06/12/2023, codesto spett.le il T.a.r. dichiarava inammissibile il ricorso per la mancanza di notifica ad un controinteressato, pur non rilevando l'impossibilità di procedere nel senso richiesto, attesa la mancata produzione, da parte della stessa Accademia e delle altre amministrazioni locali, di ogni dato in ordine all'indirizzo di residenza della controinteressata medesima.

Quindi il Consiglio di Stato, con decreto n. 4946 del 09/12/2023 (**all. n. 9**), disponeva che “nelle more della definizione della fase cautelare del presente giudizio, è opportuno consentire all’appellante la prosecuzione delle attività di frequentazione del corso, in soprannumero, senza pregiudizio per l’ammissione e per gli altri allievi dell’Accademia”, per l’effetto autorizzando l’ammissione con riserva (e in soprannumero) dell’appellante alle attività didattiche e alla frequentazione dei corsi dell’Accademia.

* * *

Quanto sopra premesso, l’odierno ricorrente impugna la graduatoria con i punteggi degli ammessi al Corso di Nuove Tecnologie dell’Arte per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. IN PREMESSA: SULLA IMPOSSIBILITA’ DI PROCEDERE ALLA NOTIFICA DI ALMENO UN CONTROINTERESSATO. SULLA NATURA DI GRADUATORIA DEL VERBALE DEL 13/09/2023.

1.1. In via preliminare si intende ribadire come, da un lato, il ricorrente, nel primo ricorso proposto (dichiarato inammissibile dall’Ecc.mo Collegio), si è trovato nella materiale e giuridica impossibilità di procedere alla notifica di un controinteressato, ricavabile dalla lista degli ammessi al Corso approvata dall’Accademia in data 21/09/2023, e dall’altro come **la vera e propria graduatoria** (**all. n. 8**), con i punteggi assegnati ai vari partecipanti all’esame di ammissione, sia stata **conosciuta soltanto all’esito del deposito nel giudizio rubricato al r.g.n. 1068/2023, ossia in data 07/11/2023.**

La difficoltà di reperire gli indirizzi dei controinteressati dalla mera lista dei nominativi risultati in graduatoria permane tutt’ora, atteso che la medesima graduatoria riporta, in aggiunta rispetto alla semplice “lista” degli ammessi già impugnata, soltanto i punteggi attribuiti, e non i dati idonei a fornire indicazioni utili per l’indirizzo cui effettuare la notifica.

1.2. In relazione al primo aspetto, la circostanza lusingata ha trovato un primo accoglimento dinanzi al Consiglio di Stato, il quale con

decreto monocratico n. 4946 del 09/12/2023 (**all. n. 9**), ha ordinato all'Amministrazione l'ammissione del ricorrente alla frequentazione dei corsi e delle attività didattiche, stabilendo la data dell'udienza camerale al giorno 16 gennaio 2024.

A fini meramente conoscitivi, in questa sede si intende portare a conoscenza dell'Ecc.mo Collegio come il ricorrente abbia effettuato tutte le dovute ricerche tese a conoscere l'indirizzo della controinteressata prescelta, la sig.ra Anna Bergamo, sia con richieste inoltrate ai Comuni Veneti interessati, sia con richiesta inoltrata alla stessa Accademia resistente, senza ottenere alcun dato utile allo scopo.

Nel primo senso, il ricorrente ha domandato l'indirizzo della controinteressata ai seguenti Comuni:

- **Al Comune di Venezia**, il quale ha comunicato (in data 30/11/2023) che *"ci serve la data di nascita esatta"* (**all. n. 10**), ed ancora (in data 06/12/2023) che *"il mancato codice fiscale e una data di nascita certa è impossibile certificare la residenza della sig.ra Anna Bergamo in quanto il programma ANPR dà come risposta 'numero illimitato' di persone con lo stesso nome"* (**all. n. 11**);

- **Al Comune di Verona**, che ha dichiarato che *"la persona non trova riscontro nel comune di Verona"* (**doc. n. 12**), ed ancora che *"oltre al nome occorre la data di nascita"* (**doc. n. 13**);

- **Al Comune di Jesolo**, che ha dichiarato che *"in riferimento alla vostra richiesta, nostro protocollo n. 91539 del 30/11/2023, si comunica che per poter rilasciare il certificato richiesto è necessario indicare nella richiesta Nome, Cognome, luogo e data di nascita del cittadino oggetto del documento"* (**doc. n. 14**).

Infine, come anticipato, la stessa Accademia, alla quale è stata inoltrata la richiesta dell'indirizzo di residenza della sig.ra Bergamo, in un primo tempo ha richiesto di dover riformulare la domanda nelle forme dell'istanza di accesso agli atti (*"per fornirle i dati richiesti deve utilizzare lo strumento della richiesta di accesso agli atti, L. 241/1990"*: **all. n. 15**); **quindi, pur avendo inviando tempestivamente tale istanza di accesso in data 07/12/2023 (all. n. 16), ad oggi, NONOSTANTE IL TRASCORSO**

DI VENTUNO GIORNI, NON ha ancora fornito il semplicissimo dato richiesto.

Da ultimo, come se non bastasse, il ricorrente non ha neppure potuto usufruire del portale “ANPR” (Anagrafe nazionale della popolazione residente), introdotto recentemente dal Ministero dell’Interno, dal momento che anche tale sistema **richiede obbligatoriamente di indicare, oltre al nominativo del residente, anche il codice fiscale oppure la data di nascita: dati che, come detto, non sono a disposizione del ricorrente.**

E’ dunque dimostrato che il ricorrente non avrebbe mai potuto notificare al controinteressato il ricorso originario in ragione della mancanza di dati ulteriori rispetto al mero nome e, soprattutto, in ragione del comportamento dilatorio e scarsamente collaborativo dell’Accademia.

II. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DI EGUAGLIANZA. MALGOVERNO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

2.1. La graduatoria finale di merito che trova impugnazione in questa sede è chiaramente illegittima alla luce di due angoli prospettici: essa infatti sembra riassumere gli esiti delle valutazioni operate singolarmente in relazione a ciascun candidato, senza però che vi sia traccia dei verbali con i punteggi assegnati; dall’altro lato, tale graduatoria assegna illegittimamente al ricorrente il punteggio di “0”, senza che sia dato sapere:

- Quale sia il punteggio massimo attribuibile all’esame di ammissione all’Accademia, che invero non trova specificazione in alcuno degli atti approvati dall’Accademia (non, in particolare, nel Manifesto degli Studi: **all. n. 17**);

- Quale sia il punteggio attribuibile in relazione ai quattro criteri di valutazione approvati, ossia: motivazioni alla base della scelta; conoscenza offerta formativa, programmi dei corsi e argomenti principali; aspettative e ambizioni professionali e artistiche; portofolio.

2.2. Prima di entrare nel merito delle censure, peraltro, è appena il caso di osservare come il provvedimento che si impugna sia effettivamente

l'unica e vera "graduatoria", dal momento che essa esplicita - per la prima volta - i punteggi assegnati ai vari candidati, che sono compresi tra un massimo di 29 pt. ed un minimo di 0.

Soltanto da questo provvedimento, e non - in particolare - dall'elenco degli ammessi che ha formato oggetto di impugnazione con il ricorso dinanzi a codesto ecc.mo T.a.r. (rubricato al r.g.n. 1068/2023), il ricorrente ha potuto evincere finalmente la motivazione della sua esclusione, espressa in forma numerica, nonché i punteggi assegnati agli altri candidati ammessi ed esclusi.

Il presente ricorso ha dunque ad oggetto la vera e propria graduatoria finale di merito, che esplicita infatti il punteggio, e non è dunque un caso che sia la stessa Accademia a qualificare tale provvedimento appunto come graduatoria finale di merito:

*"I seguenti candidati risultano aver superato l'esame di ammissione **nel seguente ordine di merito (graduatoria)**".*

La giurisprudenza, peraltro, conferma che l'unico atto impugnabile nei concorsi ed esami di ammissione è appunto la graduatoria con i punteggi, soltanto rispetto alla quale sono peraltro individuabili controinteressati in senso tecnico:

*"**nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto l'esclusione da un concorso pubblico, non sono individuabili dei controinteressati lesi dal provvedimento di esclusione, tenuto conto che in quel momento la procedura selettiva non è ancora conclusa e non è dato individuare quali soggetti avrebbero a che dolersi dell'eventuale annullamento del relativo provvedimento. Infatti, prima della formazione della graduatoria, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, atteso che in tale fase del procedimento concorsuale non sono rinvenibili situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta la sua esclusione dal concorso, che potrebbero essere lese dall'accoglimento del ricorso**" (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 28 luglio 2023, n. 12827).*

2.3. Quanto sopra precisato, si esaminano ora le censure dedotte.

La graduatoria che si impugna riporta, in ordine decrescente, i punteggi attribuiti a ciascun candidato in maniera certosina e con un

marginale di scostamento, tra ognuno degli studenti in lista, di un coefficiente dei punteggi compreso tra lo 0,5 e lo 0,1.

Ciò lascia comprendere come la Commissione nominata per gli esami abbia effettuato una delicata (e quasi matematica) ponderazione per attribuire i punteggi a ciascuno dei candidati, se è vero - come è vero - che le differenze di punteggio tra i 105 partecipanti alla procedura sono, per la stragrande maggioranza degli stessi, quasi impercettibili.

Ciò significa che, a rigore, dovrebbero quantomeno essere stati specificati i sotto-punteggi in relazione ai parametri di valutazione riportati in apertura (motivazioni della scelta, conoscenza dell'offerta formativa etc.): e tuttavia, come ognuno vede, non solo tali sotto-punteggi non risultano essere previsti in nessun atto della procedura, **ma neppure è stato in anticipo specificato quale sarebbe stato il punteggio massimo attribuibile!**

Davvero non si comprende, in definitiva, come siano stati assegnati i punteggi ai vari candidati, soprattutto considerando l'impiego dei decimali nella valutazione finale.

2.4. Ma vi è di più.

La graduatoria che si impugna sembrerebbe essere stata sottoscritta in data 13/09/2023 (*"La Commissione termina i lavori alle ore 14:00 del 13/09/2023"*), e tuttavia essa afferma in apertura che *"nei giorni 11, 12, 13 settembre 2023 dalle ore 8:30 alle ore 17:30 si riunisce la Commissione preposta all'esame di ammissione al Corso di Nuove Tecnologie dell'arte"*, palesando delle contraddizioni piuttosto gravi.

La prima e più grave contraddizione, che legittimamente induce a dubitare della veridicità dei fatti riportati nel verbale, attiene alla chiusura dei lavori del giorno 13 settembre 2023, che in apertura è attestata alle ore 17:30, laddove in calce al verbale è stabilita alle ore 14:00.

La differenza circa la chiusura delle operazioni di valutazione, per il giorno 13, è di tre ore e mezza, e dunque piuttosto rilevante, ove si pensi all'elevato numero dei candidati sottoposti a valutazione.

Ma soprattutto, la graduatoria fa riferimento alle riunioni della Commissione avvenute nei giorni 11 e 12 settembre delle quali, tuttavia, **non sono stati redatti i corrispondenti verbali, i quali infatti NON sono stati depositati nel precedente giudizio (r.g.n. 1068/2023), neppure**

all'esito dell'invito rivolto dal T.a.r. all'Accademia, con ordinanza interlocutoria n. 1588 del 10/11/2023.

Quindi non è dato comprendere, con palese violazione dei principi di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa:

- Se effettivamente vi sono state le riunioni dell'11 e del 12 settembre, mancando integralmente i relativi verbali;

- Se e come sono stati verbalizzati gli esami dei singoli candidati, dei quali disponiamo soltanto la graduatoria finale di merito, con la lista dei punteggi;

- Quanto effettivamente sono durate le sessioni d'esame, visto che, almeno per il giorno 13 settembre, gli orari di chiusura delle operazioni di valutazioni sono contraddittoriamente riferiti, contemporaneamente, alle ore 17:30 e alle ore 14:00.

2.5. L'attribuzione del punteggio di "0" al ricorrente è palesemente inaccettabile ed clamorosamente ingiusta.

Tale punteggio si potrebbe giustificare solo se il ricorrente avesse fatto realmente scena muta (**ma così non è**, secondo le dichiarazioni rese dallo stesso) ed ove egli non avesse prodotto alcun portfolio di lavori artistici: la realtà è tuttavia molto diversa da quella raccontata dalla stessa Accademia nella relazione fornita nel precedente giudizio, dal momento che non solo il ricorrente ha risposto alle domande degli esaminatori, ma per giunta ha mostrato agli stessi (anzi, ad uno soltanto di loro, visto che gli altri due si sono allontanati durante la visione) una propria produzione cinematografica, ossia il cortometraggio denominato "*The helper*" (visibile anche su youtube, come anticipato).

Tale cortometraggio è stato peraltro apprezzato favorevolmente dall'unico Commissario rimasto, il quale lo ha trovato "molto interessante, annuendo con approvazione diverse volte durante la visione del video".

Alla luce di ciò:

- Non si comprende come possa essere stato assegnato il punteggio di "0" anche in considerazione del Curriculum del ricorrente, particolarmente nutrito dal punto di vista artistico;

- Non si comprende come la Commissione possa essere stata così “certosina” nell’assegnare ai vari candidati punteggi specificati anche nel valore decimale, salvo attribuire “0” al Viceconti;

- Non si comprende, atteso che l’età media dei partecipanti al Corso è di 20-25 anni, quale profonda differenza in termini di capacità artistiche e motivazionali possa esserci tra la prima in graduatoria (29 pt.) e il Viceconti (0 pt.).

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL COLLEGIO PERFETTO. ECCESSO DI POTERE PER MALGOVERNO.

2.1. Il punteggio assegnato al ricorrente, nel valore di “0”, è radicalmente illegittimo in quanto rappresenta l’esito di una valutazione effettuata in violazione dei principi basilari di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, oltre ad essere stato assunto da una Commissione d’esame “monca”, dal momento che hanno presieduto all’esame del ricorrente soltanto due dei tre Commissari (ed anzi, da un certo momento in poi soltanto da uno di essi).

2.2. In merito al primo punto, occorre ribadire come l’esame del ricorrente, nel giorno 13 settembre 2023, è stata effettuato rigorosamente a porte chiuse, violando di tal guisa i principi di pubblicità e trasparenza che devono presiedere allo svolgimento delle operazioni di valutazione dei candidati ammessi ai Concorsi, agli Esami di abilitazione e alle prove di ingresso ai Corsi Universitari.

Tale circostanza è dichiarata dallo stesso ricorrente, sotto la propria responsabilità personale e penale, ed NON è stata smentita in alcun modo dallo stesso Direttore dell’Accademia, al quale codesto ecc.mo T.a.r. ha domandato di relazione sui fatti di causa.

La circostanza dunque, in base al principio di non contestazione, deve ritenersi provata e non può essere sottoposta a revisione in questa sede.

Il ricorrente dichiara infatti che:

“Ho potuto notare che i colloqui erano svolti a porte chiuse: i candidati venivano fatti attendere in una sala adiacente a quella dove venivano effettuati i suddetti colloqui; quando era il turno di un nuovo candidato, poco dopo il colloquio precedente, uno degli esaminatori, che non era il coordinatore del corso, usciva dalla sala adiacente aprendo la porta, chiamava un nuovo candidato e, una volta rientrato col nuovo candidato, chiudeva la porta (...) Anche il mio colloquio si è svolto a porte chiuse”.

La giurisprudenza sul punto è oltremodo nota.

Si è detto infatti (**T.A.R. Venezia, Sez. II, sentenza n. 2089 del 18.05.2020**) che **“secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, la regola della pubblicità delle prove orali deve ritenersi osservata qualora sia garantito l'accesso di chiunque lo voglia al locale ove si svolgono le medesime prove, indipendentemente dalla materiale apertura o meno delle porte (cfr. Cons. St., Sez. VI, 3.8.1989 n. 986; TAR Lazio, Roma , III, 18.4.2005, n. 2800). Nella fattispecie sottoposta all'esame del collegio non risulta affatto che sia stato assicurato il libero ingresso all'aula né agli altri condidati, né ad altri soggetti, diversi dai candidati, giacché la stessa Amministrazione comunale nella propria memoria di costituzione dà atto che alla prova orale erano presenti solo la Commissione e l'unico candidato sottoposto di volta in volta alla prova”.**

2.3. Anche la circostanza della violazione del principio del collegio perfetto deve ritenersi provata, per le stesse ragioni dedotte al punto che precede, ossia in base al principio di non contestazione.

Dichiara a tal proposito il ricorrente che:

“...quando è stato il mio turno, alle 10.50, sono stato chiamato e, appena sono entrato in stanza, un altro esaminatore è uscito dicendo che sarebbe tornato subito, ha chiuso la porta alle sue spalle e non si è più presentato per tutto l'arco del mio colloquio”.

Ed ancora il Viceconti afferma che, dopo due tre minuti di visione del cortometraggio:

“Il Sig. Balestrini, per motivi a me ignoti, ha deciso di alzarsi, smettere di esaminare il mio cortometraggio, e andare da qualche altra parte. A quel punto, è rimasto un solo esaminatore, dei tre, che mi ha chiesto di saltare dei pezzi del corto per fargli vedere altre parti”.

Anche in questo la giurisprudenza si è espressa molto chiaramente nel ritenere che i candidati debbano essere esaminati contestualmente da tutti i membri della Commissione, *“dovendo la regola del collegio perfetto, unitamente alla presenza di tutti i candidati nella misura indicata dalla normativa evocata, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei requisiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali)”* (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, 11 ottobre 2017, n. 10185; Massima consolidata. In senso conf., tra le molte, C.d.s., Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137).

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Si chiede all'Ecc.mo l'adozione dell'opportuna misura cautelare a carattere collegiale, nel caso di specie consistente nella ammissione del ricorrente alla sessione degli esami di profitto del Corso di Nuove Tecnologie dell'Arte, come risultante dal Calendario per l'A.A. 2023/2024, approvato in data 02/10/2023, dal quale risulta che gli esami della Sessione Invernale **sono stabiliti per il periodo compreso tra il 12 ed il 23 febbraio 2024 (all. n. 18), laddove le date per l'iscrizione telematica agli appelli degli esami vanno dal 5 gennaio al 5 febbraio 2024 (all. n. 19).**

Tale misura si rende invero necessaria per consentire al ricorrente di poter partecipare anche agli esami per il quale egli sta attualmente seguendo i corsi, atteso che con il decreto monocratico del Consiglio di Stato (in maniera analoga a quanto per l'innanzi già deciso da codesto Ecc.mo T.a.r.), il Viceconti è stato ammesso soltanto alla frequentazione dei corsi e delle attività didattiche.

Orbene, la mancata partecipazione alla sessione invernale degli esami si traduce inevitabilmente in un pregiudizio attuale e grave, dal momento che il ricorrente non avrebbe la possibilità di poter recuperare in data successiva la mancata effettuazione degli esami; o comunque, se gli fosse consentito ciò, sarebbe costretto a farlo nella successiva Sessione Estiva (per il periodo che va dal 24 giugno al 5 luglio 2024), con inevitabile pregiudizio in ordine al corretto andamento degli studi universitari.

La misura di cui si invoca l'ottenimento, peraltro, nell'ottica del necessario bilanciamento che presiede alla concessione delle misure cautelari, non pregiudica in alcun modo l'interesse pubblico sotteso all'esercizio delle funzioni didattiche ed organizzative dell'Amministrazione, dal momento che essa sarebbe limitata semplicemente a consentire l'esame ad un solo candidato in più rispetto ai 66 candidati del pari ammessi al Corso; di contro, l'interesse individuale del ricorrente, in caso di mancata concessione dell'invocata misura, sarebbe sicuramente pregiudicato in misura proporzionalmente maggiore.

In alternativa, nel caso in cui il C.d.s., all'udienza del 16/01/2024, non dovesse riconfermare la partecipazione cautelativa del ricorrente alla frequentazione dei Corsi, si chiede all'Ecc.mo Collegio di voler riammettere il ricorrente, prima ed oltre che alla Sessione Invernale degli esami, anche alle lezioni del Corso di Nuove Tecnologie dell'Arte.

In tal caso, invero, il pericolo del pregiudizio rischia di trasmodare negativamente anche nella sfera emotiva e psicologica del giovane ricorrente, dal momento che, in difetto di concessione della misura, il ricorrente si ritroverebbe ad essere "abbandonato" a casa, pur dopo mesi di frequentazione dell'Accademia, perdendo l'anno accademico, la frequentazione dei Corsi e la possibilità di fare esami: il pregiudizio per il Viceconti, dunque, in rapporto all'interesse pubblico dell'Accademia, sarebbe di proporzioni incomparabilmente più grandi e per giunta difficilmente riparabile in data successiva.

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si conferma, anche nell'ordigno ricorso, l'impossibilità di individuare l'indirizzo di residenza dell'unico potenziale controinteressato nella vicenda per cui è causa, ossia la sig.ra Anna Bergamo, la quale è collocata al 60^o posto della graduatoria oggetto di impugnativa; con la precisazione che gli altri candidati inseriti nella graduatoria impugnata, che sono del pari impossibili da individuare, non subirebbero alcun pregiudizio dall'eventuale ammissione del ricorrente, atteso che essi non verrebbero comunque estromessi dalla frequentazione del Corso.

L'impossibilità di individuare l'indirizzo della controinteressata è certificata da tutte le Amministrazioni comunali alle quali è stata indirizzata la richiesta (Comune di Venezia, Comune di Verona, Comune di Jesolo), nonché dalla stessa Accademia delle Belle Arti, la quale ad oggi, nonostante la richiesta formulata dapprima in via informale tramite PEC (**all. n. 20**), e poi nella "forma" dell'istanza di accesso agli atti (**all. n. 16**), come richiesto dalla stessa Amministrazione (**all. n. 15**), **incredibilmente non ha ancora comunicato il semplicissimo dato dell'indirizzo di residenza della controinteressata (chiaramente rintracciabile nella sua domanda di iscrizione all'Accademia)**, per l'effettuazione della notifica del presente ricorso.

A ciò si aggiunga che lo stesso sito dell'ANPR, che è entrato in funzione soltanto recentemente, con la pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 273 del 22/11/2023 del decreto del Ministero dell'Interno che consente agli Avvocati iscritti agli ordini di appartenenza di individuare gli indirizzi di residenza di persone fisiche, **richiede quantomeno il possesso dei dati rappresentati dal codice fiscale ovvero della data di nascita del soggetto da individuare**: dati che non sono assolutamente in possesso del ricorrente, neppure all'esito di una attenta e lunga ricerca operata sui comuni motori di ricerca in *internet*.

Non resta dunque che chiedere nuovamente all'Ecc.mo Collegio, come già fatto con il primo ricorso dichiarato inammissibile, di ordinare all'Amministrazione la pubblicazione del ricorso per pubblici proclami, sul sito internet dell'Amministrazione resistente; ovvero, in alternativa, di autorizzare la notifica tardiva alla controinteressata non appena

l'Amministrazione avrà cura, finalmente, di comunicare l'indirizzo della medesima al ricorrente.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede infine all'Ecc.mo Collegio di voler ordinare all'Amministrazione resistente di produrre qualsivoglia chiarimento, anche in forma documentale, in merito al preteso "numero chiuso" del Corso di Nuove Tecnologie dell'Arte, dal momento che, **allo stato degli atti, gli ammessi alla frequentazione del Corso, i cui nominativi risultano dai registri, sono in numero di 66, e dunque più dei 60 studenti previsti originariamente.**

Dal registro risulta infatti che le studentesse Valmorbida Gaia Pia, Vecchio Claudia e Zanoni Vanessa, occupano rispettivamente le posizioni nn. 61, 62 e 63 nel registro delle presenze; lo studente Bonaccorti Lorenzo la posizione n. 67 (con la dizione "ripete l'anno") e lo studente Baviero Fabio la posizione n. 68 (con la qualifica "non in lista") (**all. n. 21**).

Dei suddetti nominativi risulta in particolare che la sig.ra Zanoni Vanessa è ammessa alla frequenza del Corso nonostante ella rivestisse, nella graduatoria finale di merito, la posizione n. 65; e lo stesso dicasi per il sig. Baviero Fabio, che è stato ammesso pur ricoprendo la posizione n. 67 della graduatoria.

A tal proposito il ricorrente, con istanza di accesso agli atti del 09/12/2023, ha chiesto all'Accademia di fornire chiarimenti e produzioni documentali in merito ma, ad oggi, non ha ancora ottenuto alcun riscontro (all. n. 24).

A quanto sopra deve aggiungersi che, in maniera palesemente contraddittoria, il presunto "numero chiuso" è stato originariamente stabilito dal MIUR, con decreto n. 1958 del 23/07/2018, nel coefficiente (ben più basso) di minimo 20 e massimo 35 studenti (**all. n. 22**), come d'altra parte confermato dallo stesso Direttore del Corso nella relazione del 27/10/2023 (**all. n. 7**) versata in atti dall'Avvocatura dello Stato.

E' chiaro allora che l'Accademia ha ritenuto di superare il limite previsto dallo stesso Ministero e di aprire il Corso ad un numero di studenti

non predeterminabile *ex ante*; o comunque senz'altro non predeterminato nel numero massimo di 60 studenti, attesa l'ammissione al Corso di un numero di studenti ben maggiore.

Sempre in via istruttoria, si chiede infine all'Ecc.mo Collegio di chiedere al Direttore dell'Accademia dei chiarimenti in ordine alla dichiarazione sottoscritta nella relazione prodotta nel giudizio di cui al r.g.n. 1068/2023.

In essa infatti si afferma che il punteggio di "0" attribuito al ricorrente si giustifica sulla base delle seguenti considerazioni, nate dal "confronto con i componenti della Commissione" (ma MAI verbalizzate):

" Al candidato sono state richieste le motivazioni alla base della scelta del presente triennio. Tuttavia, non è stato in grado di fornire nessuna indicazione alla commissione. Inoltre, quando gli è stato chiesto se avesse preso visione delle finalità dell'offerta formativa, dei programmi dei vari corsi e degli argomenti principali trattati nella Scuola di NTA, la risposta è risultata estremamente evasiva e poco convincente.

Al candidato sono state poste una serie di domande riguardanti le aspettative e le ambizioni professionali e artistiche. Anche in questo caso, le motivazioni fornite sono apparse confuse e poco chiare. In generale, il candidato non ha manifestato alcun interesse per le materie e i corsi proposti, né ha giustificato in maniera soddisfacente la scelta di questo percorso di studi. Inoltre, il portfolio presentato è risultato carente, povero e privo di un carattere artistico. Complessivamente, la mancanza di interesse dimostrata dal candidato per le finalità del corso di studi ha indotto la commissione a non ritenere in alcun modo utile per il candidato l'iscrizione al triennio.

Riassumendo il candidato non ha dimostrato: un'adeguata comprensione degli obiettivi accademici, un interesse verso le discipline dei corsi proposti, capacità di comunicare (ha fatto quasi "scena muta") e non è riuscito ad esprimere eventuali motivazioni o ambizioni per la nostra proposta didattica. La mancanza totale di requisiti minimi in ambito comunicativo, creativo e artistico ha indotto la commissione a non ritenere adatto il candidato per questo percorso di studi. I posti a disposizione sono solo 60 e una valutazione su 105 candidati presenti ha imposto delle scelte di selezione favorendo non tanto le capacità pregresse quanto le motivazioni o gli interessi che i candidati hanno espresso durante il colloquio. In mancanza di questi requisiti minimi la commissione non ha ritenuto in alcun modo il candidato adatto al triennio di Nuove Tecnologie dell'Arte.

Il numero di posti limitato alla scuola obbliga ad una scelta di priorità sulla probabilità che un futuro studente dell'Accademia possa terminare, magari con ottimi risultati, il proprio percorso di studi e raggiungere i propri obiettivi professionali ed artistici. La mancanza di interessi verso le discipline proposte invece è indice di scarsa applicazione ai futuri studi e alta probabilità di abbandono degli stessi.

Il diploma (un semplice attestato di frequenza) di "Filmmaker", prodotto dal candidato come mera documentazione aggiuntiva, dell'Istituto privato Palladio di Verona non ha alcun tipo di validità legale. L' Istituto Palladio di Verona non è un' istituzione AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) e non è riconosciuto dal MUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca). Si segnala inoltre che il triennio di NTA (Nuove Tecnologie dell'Arte) non ha finalità strettamente legate al "Filmmaking" ma ha una portata molto più ampia ed articolata carattere artistico".

Orbene, tali considerazioni, oltre a non trovare corrispondenza in alcun verbale prodotto, **ricalcano in maniera quasi pedissequa le considerazioni versate in atti nella propria memoria dall'Avvocatura Distrettuale** (ivi pp. 4-5: all. n. 23), **pur essendo tale relazione successiva alla memoria difensiva.**

Ma soprattutto, non si comprende come tale motivazione possa essere scaturita all'esito di un "confronto con i componenti della Commissione" (come è dato leggere nel verbale), allorquando il ricorrente dichiara, sotto la propria responsabilità anche penale, che l'esame si è svolto alla presenza di soltanto due esaminatori, ossia il Coordinatore del corso sig. Massimo Balestrini e un altro esaminatore; ed anzi che lo stesso Coordinatore, ancora prima che terminasse l'esame, si è alzato per recarsi altrove, lasciando il ricorrente con un solo Commissario durante la visione del cortometraggio realizzato dal Viceconti.

* * *

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il ricorrente, come in atti difeso e rappresentato, chiede all'ecc.mo Collegio di voler accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

a) In via istruttoria, chiedere all'Amministrazione resistente di fornire i chiarimenti meglio esplicitati nell'istanza che precede;

b) In via processuale, autorizzare la notifica per pubblici proclami del ricorso;

c) In via cautelare, ordinare all'Amministrazione di ammettere il ricorrente all'iscrizione della sessione invernale degli esami del Corso di

Nuove Tecnologie dell'Arte, prevista per il periodo che va dal tra il 12 ed il 23 febbraio 2024, autorizzando altresì l'iscrizione telematica agli appelli degli esami nelle date previste dal 5 gennaio al 5 febbraio 2024; ovvero, in caso di mancata conferma della misura monocratica adottata dal C.d.s., voler riammettere il ricorrente alla frequentazione dei corsi e all'iscrizione per gli esami;

d) Nel merito, confermare la misura cautelare come sopra adottata e annullare gli atti richiamati in epigrafe, nonché per l'effetto ammettere il ricorrente alla partecipazione in soprannumero al Corso, ovvero, *si opus sit*, previa effettuazione di un nuovo esame di ammissione dinanzi ad una nuova Commissione in diversa composizione, nominata al di fuori dell'Accademia;

e) Si chiede infine all'Ecc.mo Collegio di voler valutare la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per accertare gli eventuali elementi di illiceità penale nelle dichiarazioni rese dal Direttore dell'Accademia e nel verbale che si impugna in questa sede.

Con condanna alle spese e rifusione degli oneri processuali in favore degli Avvocati Antistatari.

Si producono gli atti come da indice allegato.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che esso deve essere versato nella misura di euro 650,00, come da legge.

Teramo-Venezia, il 22/12/2023

Avv. Lorenzo de Gregoriis

Avv. Dario Avolio

**DE GREGORIIS
LORENZO**

 Firmato digitalmente da DE
GREGORIIS LORENZO
Data: 2023.12.28 12:14:03 +01'00'